

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEFINITIVA DELL'ARTE IN STRADA.
DELIBERAZIONE N. 63 del 29.5.1998**

Considerato che la città di S.G. Persiceto è luogo di passaggio per artisti itineranti e che nei dintorni del nostro territorio vivono e lavorano diversi gruppi artistici che svolgono la loro attività offrendo ai cittadini i loro spettacoli anche solo per divertimento e/o per riunirsi in modo amichevole;

Che la specificità di S.G. Persiceto è di aver dato i natali a Giulio Cesare Croce, cantastorie e poeta, che per vivere andava recitando nei mercati e nelle piazze e anche per questo motivo, in piena linea con i fenomeni artistici riconosciuti come la "Commedia dell'Arte", i trovatori, i cantastorie padani, il teatro di stalla, ecc., per cui si ritiene corretto offrire spazi per la libera espressione artistica in strada;

Che l'art. 121 del T.U 18.6.1931 n 773 delle leggi di P.S., inserendosi in un contesto storico e politico che privilegiava il momento della vigilanza e del controllo nei confronti di chi esercitava "mestieri girovaghi", appare oggi inadatto ad interpretare esigenze ed istanze di una società democratica e moderna, specie se riferito alle più avanzate normative in materia di altri paesi europei;

Che, in virtù delle suddette normative, nelle maggiori città europee agli "artisti di strada", cioè a coloro che, secondo una più confacente denominazione, svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro, è consentito esibirsi liberamente;

Che l'art. 19 del DPR 24.7.1977 n 616 si limita ad disciplinare il trasferimento all'Ente Locale di queste competenze che, per l'art 121 del T.U 18.6.1931 n. 773, spettavano all'autorità di P.S.;

Che, in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il ripetersi di interventi repressivi che, oltre all'allontanamento degli artisti dal luogo dell'esibizione, può a volte comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche il ritiro e sequestro degli strumenti di lavoro;

Che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere i diritti di questa categoria di cittadini artisti, il ruolo turistico, la loro potenziale funzione per la riqualificazione del territorio urbano e perciò intende, altresì, tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra i cittadini;

Sulla base della positiva esperienza verificata dopo l'applicazione della propria deliberazione sperimentale n 64 approvata il 30.5.1997

Ritenuto opportuno che venga data opportuna informazione agli ingressi della città per portare a conoscenza dei passanti che sul territorio di detto Comune è accettata la libera espressione artistica in strada;

Che nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, l'Amministrazione stessa si impegna a consentire l'attività degli artisti di strada all'interno degli spazi pubblici presso indicati salvo diverse e specifiche deroghe comunicate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale da parte dell'ufficio Cultura di questo Comune;

dalle ore 9 alle ore 23 dal 16 ottobre al 30 maggio
e dalle 9 alle 24 dal 1 giugno al 15 ottobre
nelle aree pedonali di Corso Italia, da Porta Garibaldi a Porta Vittoria e di via Gramsci;
Piazza del Popolo;
Piazza Carducci;
Giardini Pubblici e Parco Petazzoni
Piazzetta Betlemme
Piazza Garibaldi e piazzetta Sassoli
Piazza 5 Aprile a San Matteo della Decima
Piazza Fratelli Cervi a San Matteo della Decima
Piazzale Don Francesco Mezzacasa a S. Matteo della Decima
Piazzale del Centro Civico di San Matteo della Decima

che l'attività degli artisti di strada sia consentita sempre che:

- non si eserciti commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f DM 4.8.1988 n 375) è consentita la vendita di prodotti del proprio ingegno artistico e manuale;
- non siano ostacolate altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione e nelle giornate di mercato, fiera, carnevale e altre manifestazioni di piazza la libera circolazione pedonale;
- non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante possano risultare eccessive come da regolamentazione;
- non sia occupato il suolo pubblico con elementi impianti o costruzioni ma solo con quanto strettamente necessario allo spettacolo;
- non si comunichi alcun tipo di messaggio pubblicitario se non in osservanza delle vigenti norme in materia;
- non si chieda espressamente denaro limitandosi ad accettare solo libere offerte;

DELIBERA

Di consentire:

- 1) l'esercizio dell'Arte di Strada nei luoghi indicati e fatte salvo le precisazioni limitative della premessa;
- 2) di far apporre agli ingressi del paese, nei pressi delle indicazioni urbane in accordo con il responsabile della Polizia Municipale, una indicazione informativa "Comune che accoglie e tutela sul proprio territorio la libera espressione artistica di strada" o altra di analogo tenore;
- 3) di approvare il regolamento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che sono allegati al presente atto deliberativo i pareri favorevoli del Responsabile del settore interessato

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
n. 63 DEL 29.5.1998

**REGOLAMENTO DEFINITIVO
PER L'ARTE IN STRADA
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

ART. 1

Il Comune di San Giovanni in Persiceto riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

ART. 2

L'Arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento

ART. 3

Gli spazi idonei e gli orari previsti, salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative inviate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale da parte dell'ufficio Cultura di questo Comune, sono:

dalle ore 9 alle ore 23 dal 16 ottobre al 30 maggio
e dalle ore 9 alle 24 dal 1 giugno al 15 ottobre

- Corso Italia da Porta Garibaldi a Porta Vittoria, zona pedonale
- Via Gramsci, zona pedonale
- Piazzetta Betlemme
- Piazza Garibaldi, Piazzetta Sassoli, Parco Petazzoni e giardini pubblici di Parco Petazzoni

- Piazza Carducci
- Piazza del Popolo
- Piazzale Don Francesco Mezzacasa a San Matteo della Decima
- Piazza 5 Aprile a San Matteo della Decima
- Piazza Fratelli Cervi a San Matteo della Decima
- Piazzale del Centro Civico a San Matteo della Decima

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

ART. 4

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico come previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione spazi aree pubbliche.

ART. 5

E' vietato esercitare il commercio ambulante ad esclusione della vendita di opere del proprio ingegno artistico e della propria manualità;

E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 61, comma 12 lettera f del DM 4.8.1988 n 375.

ART. 6

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

ART. 7

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel di legge.

ART. 8

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 9

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

ART. 10

Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art. 5 alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente articolo 9.

ART. 11

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.